



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 6696/09



Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine
Avvocati
BOLOGNA

Ai Responsabili
Cancellerie civile - lavoro - minori
SEDE

E p.c.

Al Sig. Presidente
Corte d'Appello
BOLOGNA

oggetto: calcolo termini processuali civili.

Secondo l'art. 58, della legge n. 69/09, i commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c., introdotti con la precedente mini-riforma, diventano applicabili a tutti i giudizi pendenti alla data dell' 1 marzo 2006 (comma 3). **Per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. f), L. 28 dicembre 2005, n. 263**, come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, la proroga prevista dal quarto comma dell'art. 155 c.p.c. si **applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.**

In applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, questo dirigente comunicava che nella giornata del sabato non vi sarebbe stata al disponibilità di personale della cancelleria civile, posto che non vi dovevano più essere atti in deposito.

Dalle osservazioni pervenute dall'Avvocatura sono emersi elementi di riflessione che impongono di rivedere il proprio provvedimento, inoltrando contemporaneamente quesito al Capo dell'Ufficio, su questi presupposti:

viene osservato che la disposizione di cui alla normativa sopra richiamata non è applicabile ai cd termini "a ritroso". La differenza tra termini a decorrenza successiva e quelli a ritroso è sorta proprio dalla mancata previsione specifica del comma 4 dell'art. 155. Ora il 5 comma di tale articolo specifica " la proroga prevista dal quarto

comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato".

Intenzione del legislatore era quello di prorogare tutti i termini al giorno successivo non festivo (un lunedì feriale per esempio).

L'orientamento preso dall'ufficio su una interpretazione letterale della norma comporterebbe una violazione del diritto di difesa del convenuto e/o resistente.

La conclusione potrebbe essere che la disposizione di cui all'art. 155, quarto comma, c.p.c. secondo il quale la scadenza del termine in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non si applica ai termini che si computano "a ritroso" la cui scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo. Questo però, sempre secondo l'avvocatura, sarebbe contrario a quanto considerato dalla Suprema Corte sez. lavoro con la sentenza n. 11163 del 7/5/2008.

Si può considerare che, se la tardiva costituzione dell'attore porterebbe ad una mite pronuncia in rito di improcedibilità della domanda senza ulteriori conseguenze, considerare tardiva la costituzione del convenuto e/o resistente per una interpretazione restrittiva del 5 comma dell'art 155, senza concedergli la proroga al giorno seguente, comporterebbe una grave sanzione nel merito non permettendogli di esercitare qui il vero e proprio diritto di difesa per le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. nel rito ordinario, che ancora più gravi sarebbero nel rito del lavoro dove non sarà permesso introdurre mezzi istruttori, quindi causa quasi sicuramente segnata.

Risulta però necessario per completezza riportare le considerazioni che sono state la premessa del provvedimento di questo dirigente. L'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 2 stabilisce che l'orario di lavoro si articola su cinque giorni la settimana, fatte salve le esigenze di assicurare comunque la funzionalità di strutture di uffici pubblici. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita con atti e provvedimenti secondo quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare. Per la giornata del sabato, nel settore civile, viene prevista una presenza turnaria per il solo deposito degli atti in scadenza, non essendovi adempimenti urgenti da evadere. Nel caso specifico, quindi, al di fuori di interpretazioni condivisibili, sulla disposizione normativa, resta il dettato normativo che asetticamente, per tutti i procedimenti anche pendenti prima del 01/03/2006, dispone la proroga dei **termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.**

Prevedere quindi il mantenimento di un contingente anche se minimo nella giornata del sabato, avrebbe determinato una minor disponibilità di risorse, già

scarse, nelle restanti giornate lavorative, dovendo il personale che opera di sabato recuperare la giornata in altra, con riposo compensativo.

Per quanto premesso si revoca il proprio precedente provvedimento sottoponendo la questione alla valutazione del Capo dell'Ufficio per l'eventuale inoltro al Superiore Ministero.

Bologna 27/7/2009

Il Dirigente
Dott. Marilena Cerati

